

Codice A1816B

D.D. 2 dicembre 2022, n. 3740

Demanio idrico fluviale: CNA962 - Richiesta concessione demaniale per l'occupazione di pertinenze demaniali del fiume Stura di Demonte ad uso agricolo (sup. mq 62.900) nel Comune di Cuneo (CN). - Richiedente: Biopoplar S.r.l.



ATTO DD 3740/A1816B/2022

DEL 02/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale: CNA962 – Richiesta concessione demaniale per l'occupazione di pertinenze demaniali del fiume Stura di Demonte ad uso agricolo (sup. mq 62.900) nel Comune di Cuneo (CN). - Richiedente: Biopoplar S.r.l.

In data 05/05/2022 con nota prot. n. 17182 ed integrata successivamente in data 14/06/2022 Prot. n. 25117 ed in data 26/10/2022 prot. 45589, l'Azienda Biopoplar S.r.l., con sede legale in Località S. Isodoro n. 97 – Cavallermaggiore (CN), P.IVA/C.F. 02935200044, ha presentato istanza per ottenere la concessione demaniale per l'occupazione di area di pertinenza del fiume Stura di Demonte (superficie mq 62.900) località Ronchi, utilizzata con finalità agricole (pioppeto), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma del Dott. Castelli Fabio e costituiti da:

- *Relazione tecnica (progetto di gestione).*
- *Tav. 1 – Inquadramento geografico base DBTRE Scala 1/10000.*
- *Tav. 2 – Inquadramento catastale base catastale scala 1/4000.*
- *Tav. 3 – Stato Attuale base ortofoto 2018 scala 1/4000.*
- *Tav. 4 – Stato progettuale base ortofoto 2018 scala 1/4000.*
- *Tav. 5 – Tavola fasce fluviali PAI base DBTRE scala 1/4000.*
- *Tav. 6 – Tavola coordinate e destinazione d'uso catastale base DBTRE e ortofoto scala 1/2500.*

Con nota prot. n. 22513/A1816B del 27/05/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 s.m.i e degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 09/06/2022 e per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo (pubblicazione n. 43564/2022 dal 31/05/2022 al 15/06/2022) come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 25557/A1816B del 17/06/2022.

A seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi constatando che l'occupazione delle aree demaniali in questione è ritenuta ammissibile in quanto compatibile con il buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte.

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. ed in riferimento alle risultanze del sopralluogo, ha richiesto integrazioni e regolarizzazione degli atti progettuali in data 27/07/2022 con nota prot. 32324/A186B a cui ha fatto seguito integrazione in data 26/10/2022 come avanti citato.

In data 19/10/2022 con nota prot. 44367 è pervenuto parere favorevole del Comune di Cuneo Parco Fluviale Gesso e Stura in quanto area destinata a Parco Naturale Gesso e Stura così come definito dalla L.R. 19/2009 e s.m.i. in attesa della predisposizione del Piano d'Area e del Piano Naturalistico dell'area protetta.

Sulle risultanze dei nuovi elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 32 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, si ritiene di poter rilasciare parere positivo, con prescrizioni, sul Progetto di Gestione come di seguito specificato.

Determinato il canone annuo 2022 in Euro 1.739,00 (millesettecentotrentanove/00) per la superficie totale di mq 62.900,00, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 (come rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021).

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria e visti gli elaborati, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;
- Art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI;

- Regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- Regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

determina

1) di concedere all’Azienda Biopoplar S.r.l. – Cavallermaggiore (CN) l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del fiume Stura di Demonte (superficie tot. Mq 62.900,00 località Ronchi, antistante i lotti di terreno censiti al C.T. Fog. 28 nn. 29-18-15-17) per uso agricolo (Pioppeto), sita nel Comune di Cuneo (CN), come individuata negli elaborati tecnici depositati agli atti del Settore in premessa richiamati e come meglio descritta nello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione;

2) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di accordare la concessione per la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2030, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4) di subordinare la concessione alle seguenti prescrizioni ritenute necessarie al fine del rilascio del parere previsto dall’art. 32 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI:

- a. Dovranno essere rispettate le norme contenute nella Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e in particolare quanto prescritto nelle misure di compatibilizzazione e ai vari punti dell’allegato 1 “Indirizzi tecnici”;
- b. Come ribadito nella Relazione tecnica: progetto di gestione al punto 5. - *inquadramento agricolo e piano di coltivazione* - non potranno essere eseguiti interventi di concimazione nell’area oggetto di intervento, data la rilevanza dei problemi di eutrofizzazione delle acque, legati all’inquinamento diffuso, né con fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini ecc.;
- c. Non potranno essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità;
- d. Come ribadito nella Relazione tecnica: progetto di gestione al punto 5. - *inquadramento agricolo e piano di coltivazione* - non potranno essere eseguiti interventi di diserbo chimico, a causa dell’impatto indotto sul biosistema; sono ammessi pertanto, interventi di diserbo meccanico;
- e. Dovranno essere preservate le emergenze naturali presenti attraverso la tutela e il mantenimento della biodiversità presente sul territorio assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetuazione delle specie;
- f. La coltivazione dovrà essere il meno impattante possibile per la fauna selvatica e la biodiversità;
- g. Dovrà essere inserito almeno un corridoio interno ogni 300 m di continuità del soprassuolo pioppicolo, a riduzione della monotonia e utilizzabile anche come viabilità multifunzionale, incluso l’uso ricreativo;
- h. Nel pioppeto, occorrerà lasciare almeno una fascia inerbita ogni cinque per favorire la presenza di fauna selvatica;
- i. Nell’ambito della fascia con funzione di ecotono, dovrà essere controllata l’evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone invasive favorendo l’insediarsi delle specie autoctone;
- j. Si dovranno utilizzare esclusivamente specie vegetali autoctone, tipiche e idonee, per caratteristiche autoecologiche, all’ambiente interessato dall’intervento;

- k. Vengano rispettate, per le coltivazioni erbacee, le Norme Tecniche di Produzione Integrata della Regione Piemonte e le norme di buona pratica agricola.
- l. Prendere atto del parere favorevole del Comune di Cuneo Parco Fluviale Gesso e Stura in quanto area destinata a Parco Naturale Gesso e Stura così come definito dalla L.R. 19/2009 e s.m.i. in attesa della predisposizione del Piano d'Area e del Piano Naturalistico dell'area protetta.
- m. Eventuali variazioni e prescrizioni a seguito della modifica degli strumenti pianificatori previsti dall'Amministrazione Comunale e di cui al precedente punto l), sono a totale carico del richiedente e senza riconoscimento di alcun indennizzo o risarcimento imputabile a codesta Amministrazione e/o Ente Comunale.
- n. Dovrà essere mantenuta libera la rete viabile esistente per consentire l'accesso al corso d'acqua.
- o. Dovrà essere garantito l'accesso per la eventuale manutenzione o necessità ai fini idraulici dell'alveo che attraversa l'area in concessione.
- p. Adottare misure gestionali preventive e in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza degli utilizzatori e pertanto in caso di allerta meteo si prescrive il non utilizzo delle aree.

5) di determinare il canone annuo in Euro 1.739,00 (millesettecentotrentanove/00) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6) di determinare la cauzione infruttifera di Euro 3.478,00 (tremilaquattrocentosettantotto/00) (pari a due annualità) a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7) di dare atto che l'importo di Euro 1.739,00 (millesettecentotrentanove/00) rapportato ai mesi di concessione, da versare a titolo canone demaniale riferito all'anno 2022, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;

8) di dare atto che l'importo di Euro 3.478,00 (tremilaquattrocentosettantotto/00) , per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione, sarà accertato sul capitolo 64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2022.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Pertinenza)

- CNA962 -

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del fiume Stura di Demonte (superficie tot. Mq 62.900,00) per finalità agricole (Pioppeto), nel Comune di Cuneo (CN).

Richiedente: Biopoplar S.r.l., con sede legale in Località S. Isodoro n. 97 Cavallermaggiore (CN) (C.F./P. IVA 0293520004), nella persona di nato a il

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del fiume Stura di Demonte (superficie tot. Mq 62.900,00) per finalità agricole (Pioppeto), nel Comune di Cuneo (CN), presso i lotti di terreno censiti al C.T. Fog. 28 nn.29-18-15-17, come indicato negli elaborati grafici agli atti del Settore. La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo con finalità agricole delle aree demaniali di cui all'art. 1, viene accordata in quanto ritenuta compatibile con il regime idraulico del fiume Stura di Demonte .

La Concessione viene inoltre subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni generali nonché a quelle relative al parere di compatibilità rilasciato ai sensi dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI cui il concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi e nella fattispecie:

- a) Dovranno essere rispettate le norme contenute nella Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e in particolare quanto prescritto nelle misure di compatibilizzazione e ai vari punti dell'allegato 1 "Indirizzi tecnici";
- b) Come ribadito nella Relazione tecnica: progetto di gestione al punto 5. inquadramento agricolo e piano di coltivazione non potranno essere eseguiti interventi di concimazione nell'area oggetto di intervento, data la rilevanza dei problemi di eutrofizzazione delle acque, legati all'inquinamento diffuso, né con fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini ecc.;
- c) Non potranno essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità;
- d) Come ribadito nella Relazione tecnica: progetto di gestione al punto 5. inquadramento agricolo e piano di coltivazione non potranno essere eseguiti interventi di diserbo chimico, a causa dell'impatto indotto sul biosistema; sono ammessi pertanto, interventi di diserbo meccanico;
- e) Dovranno essere preservate le emergenze naturali presenti attraverso la tutela e il mantenimento della biodiversità presente sul territorio assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetuazione delle specie;
- f) La coltivazione dovrà essere il meno impattante possibile per la fauna selvatica e la biodiversità;
- g) Dovrà essere inserito almeno un corridoio interno ogni 300 m di continuità del soprassuolo pioppicolo, a riduzione della monotonia e utilizzabile anche come viabilità multifunzionale, incluso l'uso ricreativo;
- h) Nel pioppeto, occorrerà lasciare almeno una fascia inerbita ogni cinque per favorire la presenza di fauna selvatica;
- i) Nell'ambito della fascia con funzione di ecotono, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone invasive favorendo l'insediarsi delle specie autoctone;
- j) Si dovranno utilizzare esclusivamente specie vegetali autoctone, tipiche e idonee, per caratteristiche autoecologiche, all'ambiente interessato dall'intervento;
- k) Vengano rispettate, per le coltivazioni erbacee, le Norme Tecniche di Produzione Integrata della Regione

Piemonte e le norme di buona pratica agricola.

l) Prendere atto del parere favorevole del Comune di Cuneo Parco Fluviale Gesso e Stura in quanto area destinata a Parco Naturale Gesso e Stura così come definito dalla L.R. 19/2009 e s.m.i. in attesa della predisposizione del Piano d'Area e del Piano Naturalistico dell'area protetta.

m) Eventuali variazioni e prescrizioni a seguito della modifica degli strumenti pianificatori previsti dall'Amministrazione Comunale e di cui al precedente punto l), sono a totale carico del richiedente e senza riconoscimento di alcun indennizzo o risarcimento imputabile a codesta Amministrazione e/o Ente Comunale.

n) Dovrà essere mantenuta libera la rete viabile esistente per consentire l'accesso al corso d'acqua.

o) Dovrà essere garantito l'accesso per la eventuale manutenzione o necessità ai fini idraulici dell'alveo che attraversa l'area in concessione.

p) Adottare misure gestionali preventive e in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza degli utilizzatori e pertanto in caso di allerta meteo si prescrive il non utilizzo delle aree.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto **con scadenza al 31 dicembre 2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le

conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione Regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 1.739,00 (millesettecentotrentanove/00)** . Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 3.478,00 (tremilaquattrocentosettantotto/00)**. Il deposito cauzionale o fidejussione bancaria o assicurativa sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.14/R/2004 del 06/12/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede dell' Azienda Agroittica Monetto F.lli S.s., con sede legale in Via dell'Aeroporto, 24 (Fraz. San Vittore) – 12045 Fossano (CN). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

per l'Amministrazione concedente

IL Responsabile SETTORE

(_____)